

Finanziaria 2001

NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI e di LAVORO AUTONOMO REGIME AGEVOLATO

di Paolo Adriano Stella

Premessa

La Finanziaria 2001 introduce due regimi forfetari: uno per le nuove iniziative d'impresa e di lavoro autonomo e l'altro per le attività cosiddette marginali.

In particolare l'articolo 13 della L. 23.12.2000, n. 388, prevede un particolare regime fiscale agevolato a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo: **le persone fisiche** che intraprendono una **nuova attività ai sensi degli articoli 49 e 51 del Tuir**, possono avvalersi **per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi**, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, pari al **10%** del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi, rispettivamente dell'articolo 50 o dell'articolo 79 dello stesso Tuir.

Imposta sostitutiva dell'IRPEF

Il reddito in esame essendo soggetto ad imposta sostitutiva **non partecipa** alla determinazione del **reddito complessivo Irpef** e pertanto, come chiarito dalla C.M. 3.1.2001, n. 1/E, **non costituisce base imponibile** per l'applicazione delle **addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche**. Per contro, **rimangono inalterati** gli obblighi in materia di Iva e Irap.

Accertamento e riscossione

In merito all'accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso

relativi all'imposta sostitutiva, **si applicano, in quanto compatibili**, le disposizioni in materia di **imposte sui redditi**. In particolare nei confronti dei soggetti che usufruiscono del regime agevolato in esame senza averne i requisiti, **si rendono applicabili le sanzioni** di cui all'art. 1, co. 2 e 3, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471 [CFF 9452] in materia di **infedele dichiarazione**.

Requisiti soggettivi

Il particolare regime agevolativo si rende applicabile:

- alle persone fisiche;
- alle aziende familiari: in tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell'impresa;

Non è pertanto fruibile da parte delle società e delle associazioni.

Il regime in esame, inoltre, **non è compatibile** ma (viceversa) **alternativo** con il **regime forfetario** di determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi di cui all'art. 3, commi da 172 a 184, L. 23.12.1996, n. 662 [CFF 1557].

Requisiti oggettivi

Per fruire del beneficio è necessario che:

- il contribuente **non abbia esercitato** negli ultimi **tre anni**, attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; **non fanno decadere** il beneficio l'eventuale pre-

servizi oppure 120 milioni per le imprese che esercitano altre attività;

- siano regolarmente **adempuiti** gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Individuazione dell'attività svolta

Le Finanze hanno precisato che *ai fini dell'individuazione dell'attività svolta, si considerano prestazioni di servizi le attività indicate nel D.M. 17.1.1992 [CFF 1331], cioè quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 633/1972, recante «istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» nonché quelle indicate nel comma 4, lettere a), b), c), e), f) e h) del medesimo articolo* (si veda pag. 103, G.P.F. 2A/2000).

- l'attività da esercitare **non costituisca mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro **dipendente o autonomo**, anche sotto forma di **collaborazione coordinata e continuativa** (fa eccezione il periodo di pratica obbligatoria);

Finalità

La norma agevolativa ha lo scopo di incentivare nuove attività economiche da parte delle persone fisiche e delle aziende familiari sostenendole durante i primi tre anni di esercizio, normalmente caratterizzati da elevati costi di inizio attività e ridotti volumi di ricavi.

Vi è comunque da sottolineare che il forfait **non rappresenta** un **regime obbligatorio**: il soggetto può pertanto valutare quale sistema applicare.

Assistenza fiscale e credito d'imposta

Il regime agevolato, però, consente una notevole **semplificazione** degli adempimenti contabili. In particolare i soggetti ammessi sono **esonerati** dagli **obblighi di registrazione** e di tenuta delle **scritture contabili**, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'IVA, nonché dalle **liquidazioni** e dai **versamenti periodici** rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto previsti dal D.P.R. 23.3.1998, n. 100.

Permanegono comunque a carico dei predetti soggetti gli **obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione** dei documenti di imposta.

È necessario pertanto che i soggetti ammessi al regime agevolato, verifichino con attenzione gli effetti fiscali prodotti da tale opzione, comparandoli con il carico d'imposta del regime ordinario. In particolare devono svolgere tale indagine i soggetti che non possiedono altri redditi oltre a quello oggetto dell'agevolazione: coloro che tra questi hanno redditi entro la soglia dei 25-30 milioni di lire annue, difficilmente troveranno conveniente aderire al regime agevolato.

È chiaro infatti che l'imposta sostitutiva pari al 10% (pertanto inferiore all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito), produce sicuramente un beneficio nei confronti dei soggetti che, accanto alla nuova iniziativa agevolata, possiedono altri redditi per i quali possono godere delle detrazioni e delle deduzioni spettanti.

- a decorrere dal **periodo di imposta successivo** a quello in cui i compensi/ricavi **superano il limite di 60/120 milioni di lire** in misura non eccedente il 50% (pertanto 90 milioni di lire nel caso di attività professionale, artistica e di prestazioni di servizi, 180 milioni per le imprese che svolgono altri tipi di attività);
- a decorrere dallo **stesso esercizio** d'imposta i compensi/ricavi **superino i predetti limiti in misura eccedente il 50%**.

Tabelle

Ad fine di chiarire tale meccanismo i tecnici dell'amministrazione finanziaria hanno fornito le seguenti tabelle (vedi pag. seg.)

Semplificazioni contabili

L'art. 13, co. 4, L. 388/2000, prevede che i **soggetti ammessi** a fruire del **regime agevolato** per le nuove iniziative di lavoro autonomo e di impresa, **possono farsi assistere** negli **adempimenti tributari semplificati** (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.) dall'**ufficio delle entrate territorialmente competente** in ragione del domicilio fiscale. In tale evenienza, il contribuente dovrà munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei alla connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

Permanegono comunque a carico dei predetti soggetti gli **obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione** dei documenti di imposta.

Lavoratori autonomi ed imprenditori che effettuano prestazioni di servizi

Compensi/ricavi conseguiti nell'anno	Anno in cui sono stati conseguiti i compensi/ricavi	Anno successivo
Fino a 60.000.000	Agevolazione	Agevolazione
Da 60.000.001 a 90.000.000	Agevolazione	Decadenza
Oltre 90.000.000	Decadenza	—

Imprenditori che effettuano altre attività

Compensi/ricavi conseguiti nell'anno	Anno in cui sono stati conseguiti i compensi/ricavi	Anno successivo
Fino a 120.000.000	Agevolazione	Agevolazione
Da 120.000.001 a 180.000.000	Agevolazione	Decadenza
Oltre 180.000.000	Decadenza	—

A tal fine è prevista l'attribuzione di un **credito d'imposta**

Il credito d'imposta compete a condizione che l'apparecchiatura informatica acquistata sia effettivamente utilizzata per connettersi con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

D.P.R. 917/1986 [CFF 5112].

Disposizioni attuative

Il Ministero delle Finanze, con uno o più decreti, dovrà stabilire:

- le modalità di esercizio dell'opzione per il regime agevolato;
- le caratteristiche dell'apparecchiatura informatica;
- le procedure per connettersi con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate;
- gli adempimenti connessi con l'assistenza fornita dagli uffici delle entrate.